

riforme organiche dacchè egli si trova al potere.

Io veramente non potrei, senza venir meno a giustizia e alla mia coscienza, associarmi a quest'appunto che venne fatto all'onorevole guardasigilli.

Potrei, forse, con taluni degli oratori che parlarono nella discussione generale, esprimere delle aspirazioni e dei desiderati che forse non sarebbero in piena consonanza con taluno dei criteri di Governo ai quali esso ha ieri ispirato ed accentuato la sua notevole risposta ai vari oratori; ma io non credo che si possa fare questo appunto all'onorevole Bonacci. In quanto che un guardasigilli che nel breve giro di un anno ci ha presentato disegni di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, sul giudice singolare, sulla condanna condizionale, e su tutto il Codice di procedura penale, precludendo ad altre riforme che ieri ha accennato di aver divisate e che tra breve formeranno oggetto di appositi disegni di legge, mi pare che possa accusarsi di tutto, fuorchè d'inerzia e di sterilità. Si potrà dissentire da lui su certi criteri, che informano taluno dei disegni di legge, come ad esempio quello sulla condanna condizionale, che io mi troverò nella dolorosa condizione di oppugnare, anche perchè credo che questo disegno di legge non altro rappresenti fuorchè una misura finanziaria diretta a supplire alla deficienza dei mezzi per la quale non si può attuare la riforma penitenziaria importata dal nuovo Codice penale; ma del resto io faccio plauso a tutto quanto ha fatto l'onorevole ministro in questo breve tempo, e mi auguro che via via possa tradurre in atto tutte le riforme che ha annunziate alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

Gallo. Devo fare una brevissima raccomandazione all'onorevole ministro guardasigilli, relativa ad una classe di funzionari, certamente rispettabili, dell'amministrazione giudiziaria.

Come l'onorevole ministro sa meglio di me, coll'ordinamento antico il primo gradino della carriera giudiziaria era quello di uditore, poi si saliva a quello di aggiunto giudiziario, e da esso si veniva promosso a quello di sostituto procuratore del Re, ed a giudice di tribunale.

Venne la legge nuova, la quale, proposta dall'onorevole Zanardelli e sussidiata dalla sua autorevole parola, stabilì che, dopo l'aggiuntato, si dovesse essere nominati pretori.

Ora nel passaggio dalla legge vecchia alla legge nuova vi erano molti i quali ancora non avevano compiuto il tirocinio di aggiunti giudiziari, ma si trovavano ad aver fatto l'esame e nell'esercizio del loro ufficio.

Vi fu quindi a loro favore una disposizione transitoria; ma essa non si estese agli uditori.

Ricordo anzi che l'onorevole Zanardelli manifestò il desiderio che questa disposizione transitoria si estendesse anche a quelli che si trovavano in possesso dell'ufficio di uditore; ma lo stesso onorevole Zanardelli, avvertì che se l'eccezione si fosse estesa anche agli uditori giudiziari, si sarebbe sconvolto il suo programma senza recare alcun beneficio, recando anzi danno al servizio.

In seguito però all'applicazione della nuova legge sulle preture non esistono più gli inconvenienti, a cui giustamente accennava l'onorevole Zanardelli nella relazione che precede le disposizioni transitorie per giustificare la restrizione della disposizione stessa ai soli aggiunti giudiziari e per spiegare come non si fosse potuto estendere a coloro che, quando venne la legge nuova, erano ancora uditori.

Ora, se le condizioni sono mutate e se non arreca nessun turbamento all'andamento del servizio la considerazione benevola alle condizioni di questi funzionari, di coloro cioè, che si trovavano all'ufficio di uditore quando sopraggiunse la nuova legge, io pregherei il ministro di grazia e giustizia di prendere a cuore questo argomento, di studiarlo, se egli lo crederà degno di attenzione, e di risolverlo nel modo che crederà opportuno facendo sì che, per una certa equità (non già per diritti acquisiti, perchè di questi non credo che sia il caso di parlare), questi funzionari sieno messi nella condizione identica in cui si trovavano gli aggiunti giudiziari quando fu attuata la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Ruggieri ha toccato di alcune lacune; che sono nella nuova legge dei conciliatori e nel relativo regolamento. Egli ha parlato dell'indennità dovuta ai testimoni che ven-